



# FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti

## Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita  
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502  
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

### Ricorso dell'atleta Manisi Francesca per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Futura Volley Grottaglie

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- Avv. Augusto Mattiello                      Presidente
- Avv. Adolfo Mutarelli                      Componente relatore
- Avv. Carlo Maione                          Componente
- Avv. Ennio De Vita                          Assistente
- Avv.p. Luigi Pasciari                      Segretario

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presente la ricorrente, contumace la società,

#### OSSERVA

Con ricorso ritualmente notificato in data 05/10/2013, l'atleta Manisi Francesca chiedeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile alla società ASD Futura Volley Grottaglie ed in subordine lo scioglimento del vincolo con determinazione dell'indennizzo.

In ordine alla richiesta di giusta causa di cui al ricorso con la quale l'atleta Manisi Francesca richiedeva lo scioglimento per ragioni attinenti alla mancata visita medica, la Commissione ritiene fondata tale richiesta in quanto non vi è prova che l'atleta sia stata sottoposta a visita medica, prova che incombeva al sodalizio contumace.

Sebbene la procedura prevista dagli articoli 21 e ss. del RAT preveda una specifica impugnazione in via amministrativa dell'eventuale tesseramento per mancata sottoposizione dell'atleta a visita medica, vedasi art. 24, 25, 26, 27 e 28 del RAT, ciò nondimeno quando la CTA, con il ricorso, viene a conoscenza che l'atleta non sia stata sottoposta a visita medica da parte della società deve comunque valutare tale circostanza e tale inadempimento non tanto ai fini del disinteresse del sodalizio nei confronti dell'atleta ma sotto il profilo dell'esistenza del tesseramento.

Pertanto, tale mancanza comporta il venir meno del tesseramento stesso e in conseguenza la Commissione, nel caso di specie, prendendone atto deve dichiarare l'inesistenza del vincolo. Tale inesistenza è *quod ad effectum* equiparabile alla revoca dello stesso. Pertanto, l'atleta deve ritenersi ad ogni effetto svincolata dal sodalizio.

Tale motivo diventa assorbente rispetto agli altri contestati dall'atleta i quali non vengono qui esaminati.

#### **P.Q.M.**

Accoglie il ricorso ai sensi dell'art. 35 RAT, dichiara lo scioglimento del vincolo dell'atleta De Manisi Francesca dalla società ASD Futura Volley Grottaglie per giusta causa imputabile alla società.

Dispone, infine, la restituzione della tassa ricorso versata dalla ricorrente.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 19 novembre 2013

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata  
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

*Avv. Augusto Mattiello*